



COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA ISTITUTIVA
E
IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 1

Costituzione di Commissioni permanenti

Ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti Commissioni Permanenti, per lo svolgimento di compiti di approfondimento, studio, indagini, ricerca per l'elaborazione di proposte su argomenti di competenza consiliare, nonché per l'esame preparatorio degli atti di competenza del Consiglio:

1. AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE e BILANCIO;
2. LAVORI e SERVIZI PUBBLICI, URBANISTICA e AMBIENTE;
3. ATTIVITA' ECONOMICHE e PRODUTTIVE;
4. SERVIZI SOCIALI;
5. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI e TEMPO LIBERO

Alle singole Commissioni permanenti potranno di volta in volta essere assegnati ulteriori compiti da parte del Consiglio Comunale.

Le Commissioni permanenti durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Art. 2

Composizione e nomina dei componenti

Le Commissioni permanenti sono composte da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, di cui almeno un consigliere comunale.

Ciascuna Commissione è nominata dal Consiglio Comunale che ne predeterminerà i componenti complessivi e l'assegnazione proporzionale degli stessi a ciascun gruppo consiliare, riservando almeno un membro a ciascun gruppo.

I vari gruppi consiliari designano i propri candidati e si procederà alla votazione con le modalità definite dal Consiglio.

La designazione dei membri esterni deve rispondere a criteri di competenza ovvero di rappresentatività di categorie economiche o produttive, di associazioni e organismi aventi attinenza con le attribuzioni delle Commissioni.

I membri esterni dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Nessuno può essere eletto membro in più di due Commissioni permanenti.

Alle sedute delle Commissioni partecipano, con diritto di intervento il Sindaco e la Giunta Comunale.

La partecipazione alle Commissioni non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento a favore dei componenti.

Art.3

Funzionamento

La prima seduta di ciascuna Commissione Permanente è convocata dal Sindaco, entro 30 giorni dalla sua costituzione, per il formale insediamento e la nomina del Presidente.

Il Presidente è eletto tra i componenti a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il più anziano di età.

Il Presidente resta in carica due anni e può essere riconfermato nell'ambito della stessa tornata amministrativa.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco, dell'Assessore competente, di un quinto dei consiglieri, o di un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei componenti, con invito scritto, contenente un sommario ordine del giorno dei lavori, recapitato ai singoli componenti almeno 5 giorni prima della seduta e non oltre 10 giorni dalla richiesta di convocazione. Copia dell'invito è contestualmente recapitato al Sindaco e agli Assessori per rendere possibile la loro partecipazione.

Le sedute delle Commissioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. L'assenza ingiustificata a tre sedute delle Commissioni comporta la decadenza del componente, che, su segnalazione del Presidente, sarà dichiarata dal Consiglio Comunale che provvederà alla surroga nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2.

Ciascuna Commissione permanente promuove collegialmente la propria attività e individua le materie oggetto di approfondimento, studio, ricerca o per le quali elaborare le proprie proposte, così come potrà disporre audizioni e consultazioni esterne ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

La trattazione dei singoli argomenti da parte delle Commissioni è avviata dall'audizione del Sindaco o degli Assessori competenti.

Le funzioni di supporto all'attività delle Commissioni sono assicurate dal segretario comunale o da altro dipendente dallo stesso incaricato, che provvede alla stesura del relativo verbale, riportante succintamente i contenuti della seduta.

E' ammessa la riunione congiunta di più Commissioni permanenti, previa intesa tra i rispettivi Presidenti, per la trattazione di argomenti di comune interesse.

Art. 4

Attribuzioni

Alle Commissioni permanenti sono preliminarmente sottoposti i sottoelencati atti di competenza del Consiglio Comunale:

- Le modifiche statutarie e i regolamenti;
- Il Bilancio di previsione, annuale e pluriennale, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Rendiconto della gestione.
- I Piani territoriali e urbanistici generali, i Piani disciplinanti singoli settori di attività. le Convenzioni tra Enti Locali e quelle per la gestione dei servizi pubblici.
- I programmi di investimento dell'Ente.

Ai fini degli adempimenti di cui sopra il Sindaco trasmette al presidente della Commissione le proposte di deliberazione corredate dagli allegati e munite dei prescritti pareri.

A partire dal 16° giorno successivo a tale invio la proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare.

Nell'ambito della trattazione della proposta i consiglieri componenti della Commissione esprimono al Consiglio le proprie valutazioni.

Il Sindaco o l'Assessore competente può sottoporre alle Commissioni anche proposte di deliberazioni diverse da quelle di cui al comma 1, di particolare rilevanza e complessità.

Art. 5

Commissioni Speciali

Il Consiglio comunale può istituire, con propria deliberazione, Commissioni Speciali

- per l'esame e l'approfondimento di questioni particolari individuate nell'atto costitutivo;
- con funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è riservata alle opposizioni.

Con l'atto istitutivo delle suddette Commissioni viene anche indicato il termine per il compimento dell'esame di competenza della Commissione Speciale, e disciplinati gli aspetti di cui all'art. 15 c. 3 dello Statuto.

Art. 6

Commissione Speciale per l'informazione

È istituita una Commissione Speciale per l'Informazione periodica presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato, e composta dai Capigruppo Consiliari.

Essa ha il compito di verificare preliminarmente l'impostazione del periodico informativo edito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la vigente disciplina legislativa, statutaria e regolamentare.

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia.

Lo stesso dopo la sua approvazione sarà affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo la fine del periodo di pubblicazione.